

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di concessione mutuo chirografario di Euro 7.900.000,00 per finanziamento piano di investimenti. - Chiarimenti.

28/09/2017

QUESITO N. 1: tutta la documentazione di gara nonché eventualmente anche il contratto di finanziamento, possano essere sottoscritti anche da Procuratori Speciali designati ad hoc dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico con procura notarile che si allegnerà in originale nella Busta A "Documentazione amministrativa?"

RISPOSTA N. 1: sì

QUESITO N. 2: Si possono apportare, nel rispetto delle formule standard adottate dalla Banca, modifiche e/o integrazioni allo Schema Contrattuale di Finanziamento allegato ai documenti di gara?

RISPOSTA N. 2: il contratto di finanziamento che sarà firmato tra Contarina SpA e il mutuante non potrà contenere clausole sostanzialmente difformi e/o comunque in contrasto con quelle contenute nello schema contrattuale posto a base di gara.

29/09/2017

QUESITO N. 3: Per consentire la corretta determinazione del tasso di interesse da applicare trimestre per trimestre si chiede di utilizzare la quotazione dell'euribor rilevata l'ultimo giorno del trimestre antecedente il periodo di interessi

RISPOSTA N. 3: va bene quanto prospettato nel quesito, fermo restando che i concorrenti devono tener conto che l'aggiudicazione è fatta in base allo spread offerto (inferiore a quello posto a base di gara) e che le rate di rimborso del prestito sono trimestrali posticipate.

QUESITO N. 4: si chiede conferma che possa essere integrato il contratto di finanziamento con l'indicazione del CIG assegnato alla gara

RISPOSTA N. 4: nel contratto di finanziamento sarà riportato il CIG 72060669C6. Si ricorda la necessità di versare il contributo ANAC ai fini della partecipazione alla gara come stabilito dalla Delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 (vedasi pag. 8/16 del disciplinare di gara).

03/10/2017

QUESITO N. 5: Si chiede cortese conferma che lo schema contrattuale posto a base di gara possa essere integrato da alcuni covenant finanziari quali, a tipo meramente esemplificativo e non esaustivo, PFN/PN, PFN/EBITDA, secondo la prassi di mercato per operazioni della specie ed in ottemperanza a quanto sarà stabilito dagli Organi Deliberanti della Banca.

RISPOSTA N. 5: si ricorda che Il mutuo si intende chirografario senza covenant (cfr: c. 2, art. 1, schema contrattuale).

12/10/2017

QUESITO N. 6:

6.1 Importo a base di gara (comprensivo di interessi e spese): Euro 826.146,00 (ottocentoventiseimilacentotrentasei/00)

Si chiede conferma che l'importo a base di gara sia puramente indicativo e che in nessun modo rappresenti un limite al pagamento delle commissioni e degli interessi tempo per tempo dovuti;

6.2 Art. 3 Schema contrattuale di finanziamento

Chiediamo conferma che sia il mutuatario ad effettuare, di iniziativa, il bonifico bancario sul conto corrente di tracciabilità della banca mutuante ai sensi della L. 136/2010, con addebito del proprio c/c acceso presso la banca stessa

6.3 Ammortamento del mutuo

Salvo errori non rileviamo la tipologia di ammortamento prescelta (francese o italiano)

6.4 Contributo obbligatorio

Con riguardo al pagamento del contributo obbligatorio, segnaliamo che attualmente non è possibile.

RISPOSTA N. 6:

6.1: L'importo è stato determinato con foglio di calcolo tenendo conto dello spread posto a base di gara sommato dell'euribor 3 mesi con piano di ammortamento alla francese, e comprensivo dei costi accessori

commissionali previsti a base di gara. E' puramente indicativo. Qualsiasi altro importo inserito dall'Istituto nel piano di ammortamento deve essere calcolato secondo i criteri di aggiudicazione.

6.2: Sì, da verificare se sussiste la possibilità di addebitare in maniera automatica da un c/c all'altro rispettando le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

6.3: Ammortamento alla francese;

6.4: Il CIG è stato perfezionato già in data 21/09 e normalmente è possibile procedere al pagamento dopo due-tre giorni. Si suggerisce di contattare il contact center dell'ANAC per spiegazioni in proposito (<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/Contatti>).

QUESITO N. 7:

Visto il testo del codice della Privacy coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 e, successivamente, dalla L. 7 luglio 2016, n. 122 si chiede se, in sostituzione all'elenco dei finanziamenti (con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari), come da voi richiesto ex art. 9 del modello Gamma, sia possibile indicare l'importo complessivo e il numero dei finanziamenti erogati nel periodo di riferimento omettendo i nominativi dei mutuatari?

RISPOSTA N. 7: al fine di partecipare alla procedura in oggetto ciascun concorrente deve dichiarare di possedere, tra gli altri, i requisiti di partecipazione richiesti dal paragrafo n. 4.4 del disciplinare di gara. Ove il concorrente dichiarasse in forma sintetica il possesso di tali requisiti la stazione appaltante procederà secondo quanto stabilito, *in primis*, dal c. 5, art. 85, D.Lgs. 50/2016.

QUESITO n. 8:

In relazione a quanto previsto nell'art. 4 punto 4 del disciplinare di gara, si chiede se il periodo dei tre anni può essere calcolato a ritroso dalla data di firma del modello Gamma, in alternativa al periodo calcolato a ritroso dalla data fissata dal bando per la presentazione delle offerte.

RISPOSTA N. 8: i tre anni sono calcolati a ritroso dalla data fissata dal bando per la presentazione delle offerte.

QUESITO n. 9:

Vista la risposta già presente nel Vostro sito al QUESITO N. 2, si chiede di poter integrare lo *schema contrattuale di finanziamento* prevedendo alcuni obblighi di comunicazione in capo a CONTARINA SPA,

integrando il citato schema contrattuale con un articolo del seguente tenore: **“Il mutuatario si impegna a dare immediata comunicazione al mutuante, via PEC, qualora: (i) sia coinvolta in operazioni di fusione, scissione, scorporo o conferimento, cessione o affitto di azienda o rami di essa, liquidazione volontaria, (ii) richieda l’ammissione ad una procedura concorsuale, (iii) cessi o vari la propria attività principale, (iv) l’interesse patrimoniale dovesse passare in tutto o in parte a persone, società o gruppi diversi da quelli indicati nella domanda di mutuo, (v) trasformi la propria forma giuridica, o modifichi la propria ragione o denominazione sociale, (vi) alieni, o lochi, o conceda in uso a terzi gli immobili, gli impianti, i macchinari strumentali all’impresa o parti di essi.”**

RISPOSTA N. 9: si rimanda alla risposta n. 2.

QUESITO N. 10:

vista la normativa del Testo Unico Bancario, d.lgs 385/1993 e la relativa normativa applicabile, con particolare riguardo alla circolare di Banca d’Italia in tema di “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle operazioni tra intermediari e clienti”, si chiede di integrare lo *schema contrattuale di finanziamento* con un articolo del seguente tenore: **“Per quanto non precisato nel presente contratto, comprese le spese accessorie, si applicano le condizioni economiche come indicate nel Documento di sintesi, che il mutuatario dichiara di conoscere ed accettare e che si trova allegato al presente contratto sub. A) e costituisce parte integrante del contratto stesso”**.

Si allega, per completezza, fac-simile del Documento di sintesi che riporta le condizioni economiche applicabili, ad eccezione del parametro che verrà determinato al termine della gara.

RISPOSTA N. 10: si rimanda alla risposta n. 2.

QUESITO N. 11:

In relazione all’art. 3 dello *schema contrattuale di finanziamento*, si chiede di chiarire quale tipologia di piano di ammortamento sia applicabile. In particolare se siano applicabili il piano di ammortamento francese (a rata costante) o italiano (a quota capitale costante).

RISPOSTA N. 11: Ammortamento alla francese. Vedasi risposta 6.3;

QUESITO N. 12:

All'art. 3 dello *schema contrattuale di finanziamento* è previsto che il piano di ammortamento debba essere allegato all'atto attestante l'inizio dell'ammortamento.

Si chiede se lo schema dell'atto attestante l'inizio dell'ammortamento debba essere predisposto da Contarina S.p.A. o fornito dalla Banca.

Nel primo caso si chiede di poter visionare bozza dello schema dell'atto attestante l'inizio ammortamento.

RISPOSTA N. 12: E' un allegato fornito dalla Banca che propone spread e relativo piano di ammortamento.

QUESITO N. 13:

In relazione all'art. 3 dello schema contrattuale di finanziamento, si chiede se - per quanto riguarda le modalità di rilevazione del parametro Euribor 3 mesi - sia possibile utilizzare la media aritmetica semplice, arrotondata al centesimo più prossimo, delle quotazioni giornaliere del tasso Euribor 3 mesi 365 dell'ultimo mese di ogni trimestre solare immediatamente precedente le date del 1/1, 1/4, 1/7 e 1/10, applicata per il trimestre solare successivo.

RISPOSTA N. 13: Anche se discostante da quanto inserito nello schema contrattuale è possibile utilizzare tale modalità di calcolo.

QUESITO N. 14:

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 29/9/1973 n 601 - come modificato dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.L. n. 145 del 23/12/2013 - l'applicazione dell'imposta sostitutiva è subordinata all'esercizio di specifica opzione nel contratto di finanziamento.

Alla luce della norma di cui sopra, che prevede l'esercizio della specifica opzione, si chiede se la clausola contenuta nello *schema contrattuale di finanziamento*:

“Il presente atto e le relative formalità scontano il trattamento previsto dagli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 26 settembre 1973 n. 601 (esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, in luogo delle quali viene corrisposta dal mutuante un'imposta sostitutiva sull'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio). Oltre all'ammontare dell'imposta sostitutiva riconosciuta al mutuante e da questo trattenuta sulle somme erogate, nella misura in atto al momento delle relative erogazioni, il mutuatario si impegna a versare al mutuante le eventuali maggiorazioni di detta imposta che, per successive disposizioni legislative, il mutuante fosse tenuto a corrispondere in relazione al presente atto, salvo la volontà da parte dell'Istituto di non applicare la suddetta imposta sostitutiva.”

possa essere sostituita con la seguente:

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 29.09.1973 n. 601 - come modificato dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.L. n.145 del 23.12.2013 - la Banca, con il consenso del cliente che ne autorizza l'addebito sul conto corrente a lui intestato, opta:

X per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

___ per la non applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601. Si rendono pertanto dovute, ove previsto, l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Oltre all'ammontare dell'imposta sostitutiva riconosciuta al mutuante e da questo trattenuta sulle somme erogate, nella misura in atto al momento delle relative erogazioni, il mutuatario si impegna a versare al mutuante le eventuali maggiorazioni di detta imposta che, per successive disposizioni legislative, il mutuante fosse tenuto a corrispondere in relazione al presente atto."

RISPOSTA N. 14: Sì, eliminando però la proposta di applicazione dell'imposta sostitutiva che verrà stabilita all'atto della sottoscrizione tra le parti.